

Finita la difesa, il presidente, richiesti i membri del Consiglio se abbiano alcuna osservazione a fare, od alcuno schiarimento a ripetere, ordina che l'accusato sia ricondotto in custodia, e fa sgombrare la sala.

Se l'accusato durante il dibattimento non conservasse un contegno regolare e tranquillo, e vi persistesse in oltà all'ammonizione fattagli dal presidente, viene subito allontanato, ed il giudizio ha il suo compimento senza il concorso del solo difensore.

11. Ridottosi il Consiglio in Comitato segreto, il presidente avvia la discussione sulle conclusioni dell'auditore.

Qualora venga ammessa la colpeabilità, l'auditore propone la misura della pena, ed il Consiglio passa ai voti sulla medesima.

12. I membri del Consiglio pronunciano secondo la loro convinzione.

13. Nel raccogliere i voti, il presidente incomincia da quello dei membri del Consiglio, che è di grado inferiore, e continua progressivamente, facendoli registrare ad uno ad uno a protocollo, il quale viene chiuso col suo.

14. La sentenza si forma secondo la pluralità dei voti.

In caso di parità, è accordata la preferenza all'opinione più mite, ed ove non emerga una pluralità assoluta, il conchiuso si fa con quella opinione a cui più si accosta il complesso della votazione.

Per l'applicazione della pena di morte, si esige sempre la maggioranza assoluta.

15. La sentenza è dettata a protocollo dall'auditore sulle basi della votazione, è poscia firmata da tutti i membri del Consiglio e dall'auditore, e munita del suggello d'ufficio.

16. La sentenza viene tosto cogli atti rimessa, col mezzo del capitano o del tenente del Consiglio, alla Commissione militare con pieni poteri, per la sanzione e per l'ordine della pubblicazione.

Ottenuto ciò, si riapre la seduta, e fatto comparire l'accusato, gli si legge la sentenza, presenti tutti i membri del Consiglio. Dopo è consegnato all'ufficiale di piazza.

Il Consiglio può però delegare la pubblicazione all'auditore, nel qual caso sarà fatta nella casa d'arresto.

17. L'esecuzione della sentenza spetta al Comando di piazza, col'avvertenza che deve avere il suo effetto prima che spirino le 24 ore computate come sopra.

18. La sentenza pronunciata dai Consigli di guerra straordinarii permanenti e sanzionata dalla Commissione militare, è inappellabile.

19. L'articolo 16, del decreto 6 aprile a. c. N. 5457 del Governo provvisorio, e qualunque altra legge penale militare e di procedura, anteriore al 22 marzo 1848, sono abrogati.

20. Gli articoli di guerra, pubblicati dal Governo provvisorio col decreto 21 luglio 1848, costituiscono l'unica legge applicabile dai Consigli straordinarii permanenti di guerra.

21. Avendo la Commissione militare con pieni poteri, con decreto 5 luglio corrente N. 898, deferito al Comando del III. Circondario la decisione riservatasi col decreto 21 giugno a. c. N. 121, esso subentra